

Implementazione UCC

Strategia e piano operativo

Tavolo ecustoms

Roma, 8 marzo 2016

Teresa Alvaro

Direttore Centrale Tecnologie per l'Innovazione



Il nuovo Codice – visione d'insieme ...

UCC – Reg. (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell'Unione

DA – Reg. (UE) n. 2446/2015 – Regolamento Delegato

IA – Reg. (UE) n. 2447/2015 – Regolamento di esecuzione

TDA – Reg.(UE) *di prossima pubblicazione sulla GU*
Regolamento Delegato recante le norme transitorie da applicarsi nei casi in cui i pertinenti sistemi informatici (*unionali e nazionali*) non sono ancora operativi



Il nuovo Codice – visione d'insieme

WP – Decisione (UE) n. 255/2014 – Work Programme, stabilisce il calendario dei rilasci dei sistemi informatici a supporto; la versione modificata del WP da approvare **l'8 marzo prevede:**

- AES e NCTS: rilascio dal 1/10/2019 al 2/3/2020
- National Import System: secondo pianificazione SM
- Sdoganamento centralizzato all'import e ICS 2: rilascio dal 1/10/2020 **fino alla data ancora da stabilire nelle specifiche di progetto comunitarie.**

Linee Guida - In preparazione – attivi 10 Working Group

La Commissione ha precisato che Linee Guida vanno considerate come una guida operativa condivisa tra Commissione, SM e *Trade Contact Group* e non costituiscono «interpretazione autentica» per l'uniforme applicazione del complesso delle disposizioni.

Il nuovo Codice – visione d'insieme

Quindi, piena e completa applicazione del Codice è subordinata alla realizzazione dei sistemi informatici a supporto, guidata dal Work Programme.

Sebbene il codice stabilisca la data del 31.12.2020 per l'ultimazione dei sistemi informatici, il WP per ICS fase 2 e Sdoganamento Centralizzato all'import **non ha ancora definito la data di fine realizzazione** (cfr. slide precedente).

Quindi TDA e Titolo IX (disposizioni finali) del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) costituiscono il quadro di riferimento per **almeno 5 anni**.

Analisi di impatto ...

Le disposizioni dell'UCC da applicare dal 1° maggio 2016 a maggiore impatto sull'operatività dell'utenza riguardano :

- **Eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l'85% delle dichiarazioni.** Nel 2015, 4.500.000 dichiarazioni import e 11.000.000 di export
- **Presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione solo nel caso di controllo.**

Analisi di impatto

Nel Titolo IX (Disposizioni finali) del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (DA) sono stabilite le disposizioni da applicarsi nel periodo transitorio per il trattamento delle autorizzazioni valide al 30 aprile 2016, che danno titolo ad utilizzare procedure semplificate.

Le autorizzazioni vigenti rimangono valide fino al *reassessment* da ultimare entro il 1° maggio 2019, **ma l'utilizzo dell'autorizzazione deve rispettare le nuove regole del UCC.**

L'ufficio doganale può procedere al *reassessment in anticipo rispetto a tale termine* ma la validità dell'autorizzazione, per evitare disparità di trattamento, può essere differita alla data di conclusione di tutti i *reassessment*.

Nella tavola di corrispondenza dell'allegato 90 al DA, per ciascuna autorizzazione concessa a norma dei regolamenti precedenti, sono associate le disposizioni applicabili nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione.

Analisi di impatto

Estratto ragionato da Allegato 90 DA

<p><i>Disposizioni applicabili a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93</i></p>	<p><i>Disposizioni applicabili nell'ambito del codice, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447</i></p>	<p>ndr</p>
<p>Autorizzazioni per "procedura di domiciliazione" (articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, articoli da 253 a 253 octies, da 263 a 267, da 272 a 274, da 276 a 278, da 283 a 287 del regolamento (CEE) n. 2454/93)</p>	<p>Autorizzazioni per «iscrizione nelle scritture del dichiarante» (articolo 182 del codice, articolo 150 DA e articoli da 233 a 236 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447)</p> <p>oppure</p>	<p>Entry In Declarant's Records</p> <p>(EIDR)</p>
	<p>autorizzazione per "dichiarazione semplificata"</p>	<p>Dichiarazione semplificata (con dati e documenti ridotti)</p>
	<p>e/o luogo designato o approvato (articolo 139 del codice e articolo 115 del DA)</p>	<p>Procedura Ordinaria (Dich. Normale)</p> <p>(ORD C/O LUOGO)</p>

Analisi di impatto: EIDR vs ORD C/O LUOGO

EIDR prevede che il **titolare dell'autorizzazione che coincide con il dichiarante**:

1. Notifichi l'avvenuto arrivo delle merci e simultaneamente iscriva nei propri registri almeno i dati della dichiarazione doganale semplificata ed eventuali documenti giustificativi;
2. Presenti la dichiarazione complementare entro 10 giorni dalla data dello svincolo.

La **soluzione transitoria per EIDR prevista dall'art. 21 del TDA** che ricalca le procedure utilizzate in Italia prima della digitalizzazione delle domiciliare (preavviso cartaceo, iscrizione nei registri, dichiarazione complementare "4 S" **farebbe decadere tutte le facilitazioni oggi disponibili** basate sul dialogo in tempo reale (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, sdoganamento in mare, fast corridors, ecc.)

L'istruttoria per concedere l'EIDR art. 182 UCC prevede la verifica dei requisiti previsti all'art. 150, par.1 del Reg. Delegato (UE) 2015/2446: assenza di violazioni gravi o ripetute, idonei sistemi di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti, rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Analisi di impatto: EIDR VS ORD C/O LUOGO

La procedura **ORD C/O LUOGO** coincide sostanzialmente con gli attuali processi per le “domiciliate”, in quanto il “**luogo approvato**” è assimilabile all’attuale “**luogo autorizzato**” presente nelle vigenti autorizzazioni alla domiciliazione.

Optare per tale soluzione determina:

- 1. contenuti impatti sull’utenza in import e in export**
- 2. mantenimento delle facilitazioni nazionali (controllo di ammissibilità, sportello unico doganale, fast corridors, sdoganamento in mare, ecc.) e di quelle in via di estensione (controllo automatico della liquidazione dei diritti)**
- 3. opportunità di concedere ulteriori facilitazioni grazie al livello di digitalizzazione raggiunto dalla dogana italiana, anticipando lo sviluppo di *eCustoms***

eCustoms.eu VS eCustoms.it

Paese pilota:
ITALIA

Sistemi operativi nell'UE

NCTS, AES, ICS (solo ENS)...

Dichiarazioni elettroniche solo
per Esportazione, Transito e ENS
senza firma digitale

ITALIA Paese pilota anche
per la firma digitale
UUM&DS (SPID EU)

Sistemi operativi in ITALIA

✓ Dichiarazioni elettroniche in tempo reale per
TUTTI i regimi con firma digitale

✓ **ANALISI DEL RISCHIO AUTOMATIZZATA** per
tutte le dichiarazioni

✓ **eManifest integrati con ENS e con Temporanea
Custodia, Sportello Unico, Sdoganamento in
mare, Controllo Compliance on line**

Auspici nell'UCC

Contenere l'impatto e recuperare competitività

Per offrire entro il 1° maggio 2016 procedure conformi all'UCC contenendo l'impatto sugli operatori le “domiciliate” saranno reinquadrate dall'Agenzia nella procedura ORD C/O LUOGO.

Quindi, dal 1° maggio 2016 le attuali dichiarazioni di **import/export** in procedura di **domiciliazione** assumono la veste di “*dichiarazioni normali in dogana*” con merci presentate in “*altro luogo approvato dalle autorità doganali*” (art. 139/UCC). Pertanto possono essere dichiarati tutti i regimi doganali a prescindere dall'attuale contenuto delle autorizzazioni.

Va anche sottolineato che **la quasi totalità delle esportazioni non può beneficiare dell'EIDR** in considerazione delle **esclusioni previste** all'art. 150 par. (4) e (5) del Regolamento Delegato (EU) 2015/2446 (mancanza dati ECS e EMCS) e agli artt. 263 e 264 dell'UCC (dichiarazione pre-partenza).

Pertanto, i vincoli imposti dal codice, grazie alle innovazioni sviluppate dall'Agenzia, potranno essere trasformati in opportunità di crescita.

Piano di Implementazione di **ORD C/O LUOGO**

Dalle autorizzazioni alla “domiciliata” si desumono i «luoghi approvati».

Sono gestite eventuali richieste di approvazione di nuovi luoghi o di eliminazione di precedenti.

Nulla muta nella dichiarazione : “luogo approvato” corrisponde al preesistente luogo autorizzato, va ancora indicato il codice dell’ «autorizzazione alla domiciliata».

Le modifiche alla dichiarazione riguardano il “Tipo dichiarazione” che nella seconda casella deve contenere la lettera “A” (dichiarazione normale in dogana) al posto di “Z”.

ORD C/O LUOGO

La procedura “Ordinaria c/o luogo” ricalca l'ex procedura domiciliata conservando facilitazioni e flusso procedurale.

- sdoganamento presso il luogo approvato
- medesima incidenza degli attuali controlli
- ricezione di “svincolata/non svincolabile” nei tempi di intervento
- consultazione sul portale dell'esito CDC
- presentazione del “**Fascicolo Light**” in caso di controllo, mediante invio per posta elettronica

Ulteriori facilitazioni per ORD C/O LUOGO

Per TUTTI gli operatori:

- **invio H23** per dichiarazioni
 - ✓ di import (con msg IM) – *oggi non possibile*
 - ✓ di export e di export abbinata a transito (msg ET) - *oggi disponibile solo x AEO*
 - ✓ di transito (msg ET) – *oggi disponibile solo per T2*
- ricezione **IMMEDIATA** di «svincolata/non svincolabile» - invece di tempo di intervento, e, di conseguenza
- Messa a disposizione **IMMEDIATA** di esito CDC
- Upload sul portale Aida Servizi dei documenti a sostegno in caso di controllo (UPLOAD Fascicolo Elettronico -FE)

Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla normativa (cfr. sezione AEO sul portale dell'Agencia).

Merci «presenti» in dogana o c/o luogo approvato

L' art. 5 (33) dell'UCC definisce “*«presentazione della merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali*”.

Pertanto l'invio della dichiarazione telematica per IMPORT, EXPORT e TRANSITO è possibile solo per merci presenti in dogana o c/o luogo e disponibili per eventuale controllo e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).

E' responsabilità del dichiarante assicurare la condizione di «merci presenti» e non deve procedere all'invio della dichiarazione telematica se tale condizione non è rispettata.

Previsto l'inserimento progressivo di ulteriori controlli automatizzati per verificare il rispetto della condizione «merci presentate» (merci in TC, vincolata a regime precedente.....).

Ulteriori facilitazioni per ORDINARIE in DOGANA

Anche per le procedure in dogana non è più richiesto l'invio sistematico della documentazione a sostegno.

Di conseguenza sono state individuate ulteriori agevolazioni.

Facilitazioni per ORD in DOGANA - Import

Per le merci all'import per le quali l'operatore si **impegna all'UPLOAD FE in caso di controllo** (indicazione FE in casella 30):

- Eliminazione della cosiddetta convalida in dogana
- Messa a disposizione IMMEDIATA on-line dell'esito del CDC e dello svincolo per CA
- Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e, in caso di CD con esito conforme, svincolo on-line

Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla normativa (cfr. sezione AEO sul portale dell'Agenzia).

Facilitazioni x ORD in DOGANA – Export e Transito

Per le merci all'export/transito per le quali l'operatore si **impegna all'UPLOAD FE in caso di controllo** (indicazione FE in casella 30):

- Eliminazione della cosiddetta «Richiesta esito CDC» in dogana
- Messa a disposizione **IMMEDIATA** sul portale dell'esito del CDC
- In caso di CA **svincolabile** (N.O allo svincolo di altre amministrazioni) :
 - **Rilascio IMMEDIATO** del movimento e *download* del DAE/DAT da portale
oppure, in caso di contratto di trasporto unico (IA, art. 329, par.7), rilevabile da un nuovo codice documento in casella 44
 - **Chiusura IMMEDIATA** del movimento presso ufficio di esportazione con contestuale visto uscire
- Esecuzione dei controlli sulla base del fascicolo elettronico e, in caso di CD con esito conforme, svincolo on-line

Gli AEO conservano tutti i benefici previsti dalla normativa (cfr. sezione AEO sul portale dell'Agenzia).

Benefici

- Adeguamento «soft» al nuovo codice abbinato a nuove facilitazioni/semplificazioni
- Riduzione del carico di lavoro del *front office* e conseguente recupero di risorse da destinare al presidio H24
- Riduzione di tempi e costi per le imprese grazie ad eliminazione obbligo di presentarsi in dogana per ottenere esito CDC e svincolo nel caso di CA o CD conforme
- Estensione generalizzata di sdoganamento H23

.... Benefici

- Fascicolo della dichiarazione da controllare consultabile su AIDA da competenti uffici territoriali e centrali - presupposto per sdoganamento centralizzato ELETTRONICO nazionale -
- “Colloquio” via portale tra dogana e dichiarante per lo svolgimento dei controlli (richiesta di ulteriore documentazione, di messa a disposizione delle merci, ecc.).
- Tracciabilità dei «*bottlenecks*» del ciclo di sdoganamento per intervenire e ridurre il “*time release*”.


Dopo il 1° maggio : condividere strategia

Continuare a fare da «apripista», guardando al **mercato unico digitale**


Punti di forza della strategia olistica «made in Italy»:

- Paradigmi FULL DIGITAL, ONCE e Internet of Things
- Completa tracciabilità del ciclo di import export a beneficio degli enti regolatori e degli attori della catena logistica : **controllare per semplificare**


Influenzare lo sviluppo di eCustoms per ottenere un uguale livello di controllo sul territorio UE e recuperare competitività




Vision: da eCustoms.it a Customs 4.0.it



Type of goods: Smartphone
Brand: A.C.M.E.
Origin: Smartland
Destination: Earland
Transported by: Ship
Certifications:
Health Ministry...OK
Communication Ministry...OK
ISO 14067...OK
...
...
...



Paradigma ONCE : unico invio - unico controllo



Controllo integrato
basato sull'analisi dei
rischi condivisa

ONCE


PA 1 PA n
PA 2 ...

Le informazioni agli enti regolatori (PA 1, PA 2, ... PA n), sottoprodotto dei sistemi aziendali: approccio *full digital*

18 + x Controlli

INTERNET OF GOODS (IoG)

TO RUN




Dati per adempimenti
forniti direttamente dalle
«merci» e dagli attori della
catena logistica



**Gli attori della catena ottengono di ritorno le informazioni
(di competenza) sullo stato della spedizione.**

Tracciamento della merce in
real time grazie ai *fast corridor*
realizzati per il trasporto su
gomma, su ferro e per il
trasporto combinato
(*fast corridor intermodali*)

Work in progress: integrazione & riuso per la gate automation





**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Grazie per l'attenzione!

www.agenziadoganemonopoli.gov.it